

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Classificazione dei redditi
03	ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Certificazione dei sostituti d'imposta - Certificazione Unica
04	ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Visto di conformità
06	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Operazioni non imponibili - Cessioni all'esportazione - Operazioni nei confronti di esportatori abituali
07	IMPOSTE INDIRETTE - Altre imposte indirette - Imposta di bollo
	LAVORO
08	LAVORO SUBORDINATO - Adempimenti a carico del datore di lavoro
10	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Classificazione dei redditi - Indennità risarcitoria per somministrazione irregolare - Valenza sostitutiva del reddito non conseguito - Imponibilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 6.6.2024 n. 130)

Con la risposta a interpello 6.6.2024 n. [130](#), l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del corretto trattamento fiscale a cui deve essere sottoposta l'indennità di risarcimento riconosciuta al lavoratore in caso di somministrazione irregolare, ai sensi dell'[art. 39](#) co. 2 del DLgs. 81/2015.

Indennità risarcitoria per somministrazione irregolare

Nell'ambito della somministrazione di manodopera, l'indennità risarcitoria prevista dall'[art. 39](#) co. 2 del DLgs. 81/2015 viene riconosciuta al lavoratore nelle ipotesi in cui il giudice accoglie la domanda per la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore in quanto la somministrazione di lavoro è avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni imposte dal DLgs. [81/2015](#); trattasi:

- del numero di lavoratori con contratto di somministrazione (art. 31 co. 1 e 2);
- dei divieti ex art. 32 (ad esempio, somministrazione per sostituzione di lavoratori in sciopero);
- degli elementi da indicare nel contratto di somministrazione (art. 33 co. 1 lett. a), b), c) e d)).

L'importo dell'indennità è variabile in relazione al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. È previsto comunque un importo minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

L'obiettivo dell'indennità è quello di ristorare per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro.

Proventi conseguiti in sostituzione dei redditi

L'[art. 6](#) co. 2 del TUIR prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ricorda che:

- se l'indennizzo compensa, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro o il mancato guadagno, tali somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito e vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente e assoggettate a tassazione (c.d. "lucro cessante");
- se il risarcimento viene erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite o di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio, tali somme sono escluse da tassazione (c.d. "dannoemergente").

Deve essere l'interessato a provare concretamente l'esistenza e l'ammontare del danno. In assenza di tale prova, alla somma in questione viene presuntivamente attribuita, al di là delle qualificazioni formalmente adottate dalle parti, la natura di ristoro della perdita di retribuzioni e quindi il risarcimento di un danno qualificabile come lucro cessante (Cass. 12.1.2009 n. [360](#), Cass. 24.9.2003 n. [14167](#) e Cass. 4.4.2000 n. [4099](#)).

Rilevanza fiscale dell'indennità risarcitoria per somministrazione irregolare

Secondo l'Agenzia, l'indennità risarcitoria riconosciuta al lavoratore per somministrazione irregolare è qualificabile come risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi di lavoro dipendente e come tale ha una valenza sostitutiva del reddito non conseguito ai sensi dell'[art. 6](#) del TUIR.

Ciò in quanto, tenuto conto anche della sua determinazione, l'indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive.

Regime fiscale

L'indennità risarcitoria per somministrazione irregolare è sottoposta a tassazione separata ai sensi dell'[art. 17](#) co. 1 lett. b) del TUIR.

Quest'ultima disposizione prevede infatti la tassazione separata per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, dissenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

art. 39 co. 2 DLgs. 15.6.2015 n. 81

art. 6 co. 2 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 6.6.2024 n. 130

Il Quotidiano del Commercialista del 7.6.2024 - "Indennità per somministrazione irregolare con valenza sostitutiva del reddito" - Silvestro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Lucro cessante" - Alberti P. - Corso L.

Guide Eutekne - Lavoro - "Somministrazione di manodopera" - Mamone L., Regina M.

ACCERTAMENTO

[Dichiarazioni - Certificazione dei sostituti d'imposta - Certificazione Unica - Tardiva o errata trasmissione - Ravvedimento operoso \(circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2024 n. 12\)](#)

Con la circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2024 n. [12](#), è stata prevista la possibilità di ravvedere oltre i termini ordinari l'errato o il tardivo invio della Certificazione Unica.

Questo chiarimento supera la precedente prassi dell'Amministrazione finanziaria che aveva escluso per i contribuenti il ravvedimento ordinario ex [art. 13](#) del DLgs. 472/97 (circ. 19.2.2015 n. [6](#), § 2.6).

Precedente prassi

La circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. [6](#), § 2.6, aveva inibito il ravvedimento operoso delle Certificazioni Uniche in quanto la relativa tempistica era ritenuta incompatibile con la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (l'invio delle Certificazioni Uniche deve avvenire entro il 16 marzo e le dichiarazioni precompilate devono essere rese disponibili ai contribuenti entro il 30 aprile).

La successiva ris. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. [22](#), però, aveva ammesso il ravvedimento per le violazioni sulla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria. Poteva quindi ipotizzarsi che, se era possibile ravvedere l'invio dei dati delle spese sanitarie, anch'essi funzionali alla predisposizione delle dichiarazioni precompilate, la stessa considerazione poteva estendersi alla trasmissione delle Certificazioni Uniche.

Regime sanzionatorio

La tardiva trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, o l'invio di nuove Certificazioni per correggere quelle errate, comporta l'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione ([art. 4](#) co. 6- quinques del DPR 322/98):

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il cumulo giuridico ex [art. 12](#) del DLgs. 472/97;
- con un massimo di 50.000,00 euro per sostituto d'imposta.

Invece, se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione di 100,00 euro è ridotta a un terzo (33,33 euro), con un massimo di 20.000,00 euro.

Ravvedimento operoso

L'invio della Certificazione Unica tardiva o errata da parte del sostituto d'imposta, oltre i termini ordinari, è ora ravvedibile ex [art. 13](#) del DLgs. 472/97.

Ove la Certificazione Unica sia trasmessa decorsi i 60 giorni dal termine ordinario (16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento), ai fini del ravvedimento occorre presentare la Certificazione omessa o ripresentata priva degli errori, con pagamento della sanzione di 100,00 euro per ciascuna Certificazione, ridotta da 1/9 a 1/5 a seconda di quando avviene il ravvedimento ([art. 13](#) co. 1 del DLgs. 472/97).

Invece, se la Certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione di 100,00 euro è ridotta a un terzo, quindi a 33,33 euro per ciascuna Certificazione con un massimo di 20.000,00 euro. Sull'importo ridotto operano, poi, le relative riduzioni ex [art. 13](#) co. 1 del DLgs. 472/97.

Quindi:

- entro 90 giorni dalla violazione, si applica la sanzione ridotta a 1/9 (nel caso di sanzione ridotta al terzo, la sanzione da corrispondere è pari a 3,70 euro per ogni Certificazione; nel caso di sanzione piena, la sanzione da corrispondere è pari a 11,11 per ogni Certificazione);
- oltre 90 giorni dalla violazione, ma entro il termine di presentazione del modello 770, si applica la sanzione ridotta a 1/8 (nel caso di sanzione ridotta al terzo, la sanzione da corrispondere è pari a 4,17 euro per ogni Certificazione; nel caso di sanzione piena la sanzione da corrispondere è pari a 12,50 euro per ogni Certificazione);
- entro il termine di presentazione del modello 770 dell'anno successivo, si applica la sanzione ridotta a 1/7 (nel caso di sanzione ridotta al terzo, la sanzione da corrispondere è pari a 4,76 euro per ogni Certificazione; nel caso di sanzione piena, la sanzione da corrispondere è pari a 14,29 per ogni Certificazione);
- oltre il termine di presentazione del modello 770 dell'anno successivo, si applica la sanzione ridotta a 1/6 (nel caso di sanzione ridotta al terzo, la sanzione da corrispondere è pari a 5,56 euro per ogni Certificazione; nel caso di sanzione piena, la sanzione da corrispondere è pari a 16,67 euro per ogni Certificazione);
- dopo la consegna del PVC, si applica la sanzione ridotta a 1/5 (nel caso di sanzione ridotta al terzo, la sanzione da corrispondere è pari a 6,67 euro per ogni Certificazione; nel caso di sanzione piena, la sanzione da corrispondere è pari a 20,00 euro per ogni Certificazione).

Non essendoci il recupero d'imposta, non bisogna applicare gli interessi ([art. 2](#) del DLgs. 472/97).

Il ravvedimento operoso è inibito al ricevimento dell'atto di contestazione della sanzione ex [art. 16](#) del DLgs. 472/97.

La Certificazione tardiva o correttiva trasmessa va poi rilasciata al sostituto per esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest'ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell'eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

Novità del DLgs. di riforma delle sanzioni attuativo della L. 111/2023

Stando al DLgs. di riforma delle sanzioni (approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 24.5.2024 e ora in attesa della pubblicazione in *G.U.*), a decorrere dalle violazioni commesse dall'1.9.2024, la misura della riduzione delle sanzioni in applicazione del ravvedimento operoso sarà oggetto di modifica.

Circolare Agenzia Entrate 31.5.2024 n. 12

Il Quotidiano del Commercialista del 6.6.2024 - "Il tardivo o errato invio delle Certificazioni Uniche è ravvedibile" - Amato - Negro

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Certificazione Unica" - Negro M.

ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Visto di conformità - Novità dei modelli 730/2024 - Effetti (circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2024 n. 12)

Con la circ. 31.5.2024 n. [12](#), l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti riguardanti le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, in particolare gli effetti dell'estensione dell'ambito applicativo del modello 730/2024 ai fini dell'obbligo per i professionisti abilitati e i CAF di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione.

Monitoraggio delle attività estere

Nel modello 730/2024 è stato inserito il nuovo quadro W, riguardante il monitoraggio degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria e la liquidazione delle relative imposte sostitutive dovute (IVIE, IVAFE e imposta cripto-attività).

Ai fini del visto di conformità, in tal caso occorre verificare il credito d'imposta derivante dal valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile, il prodotto finanziario o la cripto-attività, che viene scomputato da quanto dovuto a titolo di IVIE, IVAFE o imposta sulle cripto-attività.

Per la verifica del credito spettante, il professionista o CAF è tenuto a visionare e ad acquisire le quietanze, le ricevute, le attestazioni o le certificazioni di avvenuto versamento delle imposte pagate nello Stato estero, nel rispetto delle statuizioni della specifica Convenzione contro le doppie imposizioni.

Definitività delle imposte pagate all'estero

Con riferimento al requisito di definitività dell'imposta versata all'estero, il professionista o CAF è, inoltre,

tenuto ad acquisire:

- la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente nello Stato estero, al fine di verificare le eventuali compensazioni operate (se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione all'estero, può attestare tale circostanza con una dichiarazione sostitutiva);
- l'eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione;
- una dichiarazione sostitutiva del contribuente con cui attesti che le imposte sono definitive.

Detrazione IVIE per abitazione principale all'estero

Non è oggetto di visto di conformità la verifica della spettanza della detrazione in misura fissa, prevista nel caso in cui l'immobile situato all'estero, sul quale è dovuta l'IVIE, sia adibito ad abitazione principale (aspetto che può essere attestato dal contribuente con una dichiarazione sostitutiva).

Rivalutazione dei terreni

Nel modello 730/2024 è possibile indicare, nella nuova sezione II del quadro L, i dati relativi alla rivalutazione dei terreni posseduti all'1.1.2023, al di fuori dell'ambito d'impresa, ai sensi dell'[art. 7](#) della L. 448/2001 e dell'[art. 1](#) co. 108-109 della L. 197/2022.

In tal caso, ai fini del visto di conformità, il professionista o CAF deve controllare e conservare:

- la perizia giurata di stima alla base della rivalutazione all'1.1.2023 dichiarata con il modello 730/2024;
- qualora dall'imposta sostitutiva dovuta sia stata scomputata l'imposta già versata in occasione di precedenti rivalutazioni, i relativi modelli F24 e le precedenti perizie.

Redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva

Nel modello 730/2024 è stata inoltre inserita la nuova sezione III del quadro L, al fine di dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti, che sono soggetti ad un'imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta applicata in Italia ai redditi della stessa natura (art. [18](#) del TUIR).

In caso di polizze assicurative estere, è possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta il credito derivante dal versamento dell'imposta sul valore dei contratti di assicurazione (IVCA). Ai fini del visto di conformità, il professionista o CAF deve controllare e conservare la certificazione rilasciata dall'intermediario residente, con cui sono attestate le somme trattenute e versate a titolo di IVCA.

Estensione del modello 730 "senza sostituto d'imposta"

A partire dai modelli 730/2024, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le persone fisiche senza partita IVA, chesono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, possono presentare il modello 730/2024 nella modalità "senza sostituto d'imposta", relativamente alle tipologie reddituali ivi indicate.

Ad esempio, un contribuente che deve dichiarare per l'anno d'imposta 2023 solo redditi fondiari (terreni e fabbricati) può utilizzare, in luogo del modello REDDITI PF 2024, il modello 730/2024 senza sostituto d'imposta.

Autocertificazione del "reddito di riferimento" per il superbonus 90%

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini del visto di conformità sul superbonus al 90% per le spese sostenute nel 2023, il contribuente può autocertificare, in base a quanto previsto dall'[art. 119](#) co. 8-bis.1 del DL 34/2020:

- la composizione del proprio nucleo familiare nell'anno 2022;
- che il "reddito di riferimento" relativo al 2022 non è superiore a 15.000,00 euro.

art. 1 co. 108 L. 29.12.2022 n. 197

art. 1 co. 109 L. 29.12.2022 n. 197

art. 119 DL 19.5.2020 n. 34

art. 18 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 19 DL 6.12.2011 n. 201

art. 2 DLgs. 8.1.2024 n. 1

Provvedimento Agenzia Entrate 28.2.2024 n. 68472

Circolare Agenzia Entrate 31.5.2024 n. 12

Il Quotidiano del Commercialista del 1.6.2024 - "Estensione dell'utilizzo del modello 730/2024 con effetti sul visto di conformità" - Negro

Il Sole - 24 Ore del 1.6.2024, p. 26 - "Superbonus e villette, i requisiti passano da un'autocertificazione" - Latour - Parente

Il Sole - 24 Ore del 1.6.2024, p. 26 - "Ravvedimento operoso per i ritardi delle CU" - Tarabusi

Il Sole - 24 Ore del 1.6.2024, p. 26 - "Le crypto da più emittenti moltiplicano i righe da inserire nel quadro W" - Tamburro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Monitoraggio fiscale" - Sanna S.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Visto di conformità - Visto di conformità sui 730" - Negro

M. Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Dichiarazione dei redditi - Modello 730" - Negro M.

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Disposizioni generali - Operazioni non imponibili - Cessioni all'esportazione - Operazioni nei confronti di esportatori abituali - Acquisti con IVA parzialmente indetraibile - Autoveicoli - Limiti all'utilizzo del plafond \(Cass. 5.6.2024 n. 15679\)](#)

Nell'ordinanza 5.6.2024 n. [15679](#), la Corte di Cassazione ha sancito che il regime di non imponibilità IVA ex [art. 8](#) co. 1 lett. c) del DPR 633/72, derivante dall'utilizzo del *plafond*, è applicabile alle cessioni di autoveicoli solo se il cedente è in grado di provare che sussistono le ipotesi eccezionali secondo cui il cessionario potrebbe detrarre integralmente l'imposta.

Funzionamento del plafond IVA

I soggetti passivi aventi lo status di "esportatore abituale" possono acquistare beni e servizi nonché importare beni nei limiti del *plafond* disponibile senza pagamento dell'IVA ([art. 8](#) co. 1 lett. c) del DPR 633/72). Tale meccanismo permette di evitare o ridurre la fisiologica formazione di una strutturale posizione di credito IVA in capo ai predetti soggetti, i quali effettuano sistematicamente operazioni con l'estero in regime di non imponibilità (cfr. interpello Agenzia delle Entrate 6.2.2018 n. [954-6/2018](#)).

Al fine di usufruire del beneficio derivante dall'utilizzo del *plafond*, l'esportatore abituale deve predisporre un'apposita dichiarazione che attesti la volontà di avvalersi dell'anzidetta facoltà (c.d. "dichiarazione di intento") e trasmetterla telematicamente all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia una ricevuta telematica. Prima di effettuare l'operazione, i cedenti o prestatori degli esportatori abituali sono tenuti a riscontrare che sia avvenuta la predetta trasmissione, avvalendosi delle modalità messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Il meccanismo del *plafond* è utilizzabile per:

- gli acquisti di beni e/o servizi;
- le importazioni di beni.

L'[art. 8](#) co. 1 lett. c) del DPR 633/72 esclude espressamente gli acquisti di fabbricati e aree edificabili. Sono esclusi, inoltre, gli acquisti di beni e servizi per i quali l'IVA è indetraibile ai sensi degli [artt. 19](#) ss. del DPR 633/72 (cfr. C.M. 10.6.98 n. [145](#), § 7; risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco [15.6.2022](#); Cass. 20.12.2012

n. [23588](#)). Secondo l'ordinanza in commento, la preclusione riguarda anche gli acquisti di autoveicoli per i quali, di regola, è prevista un'indetraibilità oggettiva parziale dell'IVA.

Detrazione IVA per l'acquisto o l'importazione di autoveicoli

Ai sensi dell'[art. 19-bis1](#) co. 1 lett. c) e d) del DPR 633/72, l'imposta è ammessa in detrazione, nella misura del 40%, per l'acquisto o l'importazione:

- di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli di cilindrata superiore a 350 cc) e dei relativi componenti e ricambi, se i veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
- di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli a motore, di cui al punto precedente, nonché delle prestazioni indicate nell'[art. 16](#) co. 3 del DPR 633/72 (es. noleggio e locazione finanziaria) e delle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei citati beni.

Il predetto limite alla detrazione dell'IVA non si applica ai veicoli:

- utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione;
- o che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (es. taxi);
- o utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

Secondo la Corte di Cassazione, dunque, l'utilizzo del *plafond* IVA per l'acquisto del veicolo è ammesso solose ricorre una di queste ipotesi appena elencate.

Prassi amministrativa

Nell'ambito della videoconferenza del [15.6.2022](#), l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che gli esportatori abituali non possono utilizzare il *plafond* IVA, al fine di acquistare beni e servizi per i quali l'imposta sarebbe indetraibile (cfr. C.M. 10.6.98 n. [145](#), § 7). In caso di violazione di questo divieto, la sanzione si applica nei confronti del cessionario o committente, ma è responsabile anche il cedente o prestatore, se l'IVA è oggettivamente indetraibile, essendo esclusa la possibilità di invocare la buona fede.

In questa occasione, tuttavia, l'Agenzia non si era pronunciata espressamente in merito agli acquisti per i quali è prevista un'indetraibilità oggettiva in misura parziale, come nel caso dei veicoli stradali a motore (cfr. "Plafond non ammesso per gli acquisti con IVA indetraibile", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](#), 25.6.2022).

art. 1 DL 29.12.1983 n. 746

art. 8 DPR 26.10.1972 n. 633

Il Quotidiano del Commercialista del 6.6.2024 - "**Acquisto di autoveicoli con l'uso del plafond IVA solo in casieccezionali**" - Gazzera

Cass. 5.6.2024 n. 15679

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Autoveicoli" - Alberti P. - Gazzera M. - Mauro A.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Plafond IVA" - Greco E.

IMPOSTE INDIRETTE

Altre imposte indirette - Imposta di bollo - Quietanze di pagamento di fatture soggette a bollo - Imponibilità - Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 5.6.2024 n. 129)

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5.6.2024 n. [129](#) si occupa dell'applicazione dell'imposta di bollo alla quietanza relativa alla fattura, già assoggettata ad imposta di bollo in quanto esente da IVA. In particolare, il caso di specie riguardava una situazione in cui le fatture erano emesse nei confronti di soggetti pubblici, ma il principio espresso può avere portata più generale.

Caso di specie

L'istante spiegava all'Agenzia delle Entrate di emettere fatture esenti da IVA nei confronti di soggetti pubblici, alcuni dei quali aventi natura di "Amministrazioni dello Stato". Tali fatture, essendo esenti da IVA, risultano soggette all'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. [6](#) della Tabella B, allegata al DPR 642/72 (principio di alternatività IVA-bollo) ma, trattandosi di fatture emesse "nei rapporti con lo Stato", il tributo resta a carico dell'istante a norma dell'art. [8](#) del DPR 642/72.

Per questo, l'istante chiede se la quietanza, rilasciata "con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata" al bollo possa usufruire dell'esenzione prevista dalla Nota 2, lett. b) all'art. [13](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72. In pratica, ipotizza che questa norma possa evitare la duplice applicazione dell'imposta di bollo, sia sulla fattura che sulla quietanza.

Quietanza come diritto del debitore

L'Agenzia delle Entrate ricorda che la quietanza è un diritto del debitore, sancito dall'art. [1199](#) c.c., ove dispone che il "creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore".

Profili fiscali

Per quanto concerne gli aspetti fiscali, l'Amministrazione rileva che, ai sensi dell'art. [13](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, in linea di principio, è dovuta l'imposta di bollo di 2,00 euro (per ogni esemplare):

- non solo sulle "fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti ma spediti o consegnati tramite terzi";
- ma anche sulle "ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".

Questa regola subisce, però, alcune eccezioni, individuate dalla Nota al medesimo art. 13, che esclude la debenza del bollo:

- se la somma non supera 77,47 euro;
- "per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti".

Quietanza esente solo se inglobata nella fattura

Quanto sopra significa che, come illustrato a suo tempo dalla risposta 5.2.2020 n. [21](#), l'esenzione prevista dalla Nota 2 lett. b) all'art. 13 co. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 riguarda solo le quietanze "fisicamente apposte su fatture esenti IVA ovvero già assoggettate all'imposta di bollo".

Invece, se la quietanza si sostanzia in un documento distinto dalla fattura che ha già scontato l'imposta di bollo, risulta a sua volta assoggettata al tributo, perché l'esclusione prevista dalla lett. b) della Nota 2 al citato art. 13 non può operare.

Applicando questi principi al caso di specie, l'Agenzia conclude che le quietanze relative alle fatture già soggette a imposta di bollo, in quanto contenute in atto separato e non fisicamente incluse nella fattura, sono soggette alla normale imposta di bollo di 2,00 euro.

Fatture emesse verso lo Stato

Nel caso di specie, posto che si tratta di fatture emesse nei confronti di un soggetto che riveste la natura di Amministrazione statale, l'imposta, a norma dell'art. [8](#) del DPR 642/72, resta a carico della parte non statale e, quindi, nel caso di specie, dell'istante.

Modalità di versamento

L'Agenzia si sofferma altresì sulle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, ricordando che il tributo di 2,00 euro sulle quietanze può essere corrisposto in alternativa ([art. 3](#) del DPR 642/72):

- mediante pagamento dell'imposta ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia l'apposito contrassegno telematico;
- in modo virtuale, "mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale", dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione ad adottare tale modalità di versamento, seguendo le disposizioni dell'[art. 15](#) del DPR 642/72.

Possibilità di inserire la quietanza in fattura

In linea generale, le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. [129/2024](#) suggeriscono che, per evitare la "doppia" applicazione del bollo (sulla fattura esente IVA e sulla relativa quietanza), sia consigliabile inserire la quietanza direttamente in fattura. Tuttavia, tale soluzione non è sempre praticabile, in quanto molto spesso (in particolare, nei rapporti con la PA) il pagamento avviene dopo l'emissione della fattura.

Tabella B art. 6 DPR 26.10.1972 n. 642

Tariffa Parte I art. 13 DPR 26.10.1972 n. 642

Risposta interpello Agenzia Entrate 5.6.2024 n.

129

Il Quotidiano del Commercialista del 6.6.2024 - "Bollo da 2 euro se la quietanza della fattura è autonoma" -

Mauro

Il Sole - 24 Ore del 6.6.2024, p. 31 - "Quietanza con bollo se distinta dalla fattura" - Mastromatteo A. - Santacroce B.

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Adempimenti a carico del datore di lavoro - Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile - Nuove modalità di redazione e trasmissione on line (DM 3.6.2024)

Con il DM [3.6.2024](#), pubblicato il 4.6.2024 sul sito internet del Ministero del Lavoro, sono state definite le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private ai sensi dell'[art. 46](#) del DLgs. 198/2006.

Termine di presentazione

Limitatamente al biennio 2022-2023, il termine per la trasmissione del rapporto è stato fissato al 15.7.2024.

Per le annualità successive, il termine di trasmissione rimane il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Rapporto unico e aziende con sede legale all'estero

L'[art. 1](#) del DM 3.6.2024 dispone che:

- le aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti nel complesso delle proprie sedi, dipendenze e unità produttive redigono un rapporto unico, nel quale sono fornite le informazioni relative a tutti gli occupati;
- le aziende con sede legale all'estero devono presentare il rapporto solo se abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più di 50 dipendenti; in tale ipotesi, viene presentato un unico rapporto con le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate in Italia (il rapporto è presentato da una delle sedi, dipendenze o unità produttive situate sul territorio italiano).

Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria.

Modalità di presentazione

Il rapporto va redatto in modalità esclusivamente telematica.

Occorre compilare *on line* il modulo allegato al decreto (Allegato 1) utilizzando il relativo applicativo informatico disponibile sul portale del Ministero del Lavoro.

Dal 4.6.2024 è disponibile il nuovo modello telematico, con possibilità, da quest'anno, di eseguire l'*upload* dei dati richiesti dal modello con *file* in formato ".xls".

Al termine della procedura di compilazione dei moduli, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, l'applicativo rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto.

La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità.

Analisi dei dati

In relazione ai rapporti trasmessi dalle aziende obbligate con sede legale all'estero, nel DM [3.6.2024](#) si precisa che, per l'elaborazione dei relativi dati, il Ministero del Lavoro consente l'accesso all'applicativo informatico da parte delle consigliere e dei consiglieri di parità della Regione e della Città metropolitana o dell'ente di area vasta ove è situata la sede, dipendenza o unità produttiva che ha presentato il rapporto.

Per l'analisi dei dati contenuti nel rapporto unico, il Ministero consente invece l'accesso all'applicativo alle consigliere e ai consiglieri di parità della Regione e della Città metropolitana o dell'ente di area vasta ove è situata l'unità produttiva con più di 50 dipendenti.

Accertamento di eventuali discriminazioni

Le consigliere e i consiglieri di parità regionali possono richiedere al datore di lavoro e agli enti eventualmente competenti, anche per il tramite degli Ispettorati territoriali del lavoro, qualora ne ravvisino l'esigenza a seguito dell'esame del rapporto biennale, ulteriori informazioni al fine di accertare eventuali discriminazioni. Restano in ogni caso ferme le facoltà riconosciute dall'[art. 37](#) co. 1 del DLgs. 198/2006 per la rimozione delle discriminazioni accertate.

art. 46 DLgs. 11.4.2006 n. 198

DM 3.6.2024 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Il Quotidiano del Commercialista del 5.6.2024 - "Rapporto biennale sulla situazione del personale unico per le aziende obbligate" - Gianola

Guide Eutekne - Lavoro - "Pari opportunità - Rapporto periodico sulla situazione del personale" - Gianola G.

Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2024 - "Entro il 15 luglio il rapporto biennale sulla situazione del personale" - Gianola

AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 22.3.2024 N. 151739

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per le spese sostenute nel 2023 per il filtraggio dell'acqua potabile - Percentuale di fruizione e utilizzo in compensazione

Con il presente provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha fissato al 6,45% la percentuale effettivamente fruibile da ciascun beneficiario del credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti (c.d. "bonus acqua potabile"), disciplinato dall'art. 1 co. 1087 - 1088 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in relazione alle spese sostenute dall'1.1.2023 al 31.12.2023 in proporzione alle risorse disponibili (pari a 1,5 milioni di euro).

Calcolo del credito d'imposta fruibile

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è quindi pari al

credito risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata dall'1.2.2024 al 28.2.2024, ai sensi dei provv. Agenzia delle Entrate 16.6.2021 n. 153000 e 9.1.2024 n. 3921, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale del 6,45%, troncando il risultato all'unità di euro.

Si ricorda che, in relazione alle spese:

- sostenute nel 2022 (domande presentate dall'1.2.2023 al 28.2.2023), la percentuale di fruizione del credito d'imposta era stata fissata al 17,9005% (provv. Agenzia delle Entrate 3.4.2023 n. 116259), a fronte di un limite di risorse pari a 5 milioni di euro;
- sostenute nel 2021 (domande presentate dall'1.2.2022 al 28.2.2022), la percentuale di fruizione del credito d'imposta era stata fissata al 30,3745% (provv. Agenzia delle Entrate 31.3.2022 n. 102326), sempre in presenza di un limite di risorse pari a 5 milioni di euro.

Cassetto fiscale

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari:

- in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

Utilizzo in compensazione nel modello F24

Per consentire ai beneficiari l'utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d'imposta in esame, con la ris. Agenzia delle Entrate 1.4.2022 n. 17 è stato istituito il codice tributo "6975".

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

- il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati";
- nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di riconoscimento del credito, nel formato "AAAA".